

**OGGETTO:** Intestazione e trasferimento della Concessione Mineraria di acqua minerale denominata “TERME SANTA MARIA MADDALENA” sita in territorio del Comune di Ferentino (FR), dalla Soc. “CASILINO SPORTING CLUB S.r.l.” alla Soc. “TERME SANTA MARIA MADDALENA S.r.l.”.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE**

- VISTO** il R.D. 29 luglio 1927, n° 1443;
- VISTO** il R.D.L. 15 giugno 1936, n° 1347;
- VISTA** la Legge 7 novembre 1941, n° 1360;
- VISTO** il D.P.R. 14 gennaio 1972, n° 2;
- VISTO** il D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616;
- VISTA** la L.R. 2 maggio 1980, n° 30 e successive modificazioni;
- VISTA** la L.R. 26 giugno 1980, n° 90: Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio”;
- VISTA** la L.R. 22 luglio 1993, n° 31;
- VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n° 3;
- VISTA** la Legge Statutaria 11 novembre 2004 n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
- VISTA** la L.R. n. 6/2002 relativa a: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;
- VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale;
- PREMESSO** che, con D.G.R. 3641 del 16 giugno 1980, è stata trasferita ed intestata alla Soc. “CASILINO SPORTING CLUB S.r.l.” la Concessione Mineraria di acqua minerale denominata “TERME SANTA MARIA MADDALENA” sita in territorio del Comune di Ferentino (FR), originariamente rilasciata con D.M. 11 dicembre 1968 al Sig. Podagrosi Pietro, avente un’estensione di Ha 22. 60. 00 (ettari ventidue, are sessanta)
- CHE** con D.G.R. n. 9987 del 22 novembre 1988 la Concessione de qua è stata rinnovata in favore della predetta Società CASILINO SPORTING CLUB S.r.l per la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dall’11 dicembre 1988;
- VISTA** la documentata istanza acquisita agli atti regionali con prot. n. 161659 del 5 dicembre 2005, con la quale il Dott. Brugnetti Francesco, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Soc. CASILINO SPORTING CLUB S.r.l, ha chiesto il trasferimento della titolarità della Concessione Mineraria di acqua minerale denominata “TERME SANTA MARIA MADDALENA” sita in territorio del Comune di Ferentino (FR), dalla Soc. “CASILINO SPORTING CLUB S.r.l.” alla Soc. “TERME SANTA MARIA MADDALENA S.r.l.”, con sede in Frosinone – Piazza Caduti di Via Fani n. 31 – C.F. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Frosinone 02411190602;

- CONSIDERATO** che la suddetta istanza è stata sottoscritta per accettazione dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società “TERME SANTA MARIA MADDALENA S.r.l.”;
- VISTO** lo Statuto Sociale della Società “TERME SANTA MARIA MADDALENA S.r.l.”, dal quale risulta che la medesima ha per oggetto, tra l’altro, la realizzazione e la gestione di complessi termali, turistici etc. e che lo stesso è compatibile e coerente con le finalità previste dalla Legge Regionale 26 giugno 1980, n. 90;
- PRESO ATTO** che dalla documentazione assunta agli atti regionali, si evince che la sopraccitata Società possiede le capacità tecniche ed economiche atte a condurre l’impresa mineraria de qua;
- CONSIDERATO** che la Regione Lazio, con nota prot.169784 del 20 dicembre 2005, ha autorizzato, in via preventiva, il trasferimento di titolarità della Concessione Mineraria di acqua minerale denominata “TERME SANTA MARIA MADDALENA” sita in territorio del Comune di Ferentino (FR), dalla Soc.“CASILINO SPORTING CLUB S.r.l.” alla Soc.“TERME SANTA MARIA MADDALENA S.r.l.”;
- CHE** la citata nota prevede che il provvedimento definitivo di trasferimento ed intestazione venga emanato dopo la stipula dell’atto pubblico di trasferimento;
- CHE** con nota prot. n. 13914 del 30 gennaio 2006 è stata acquisita agli atti copia autentica dell’atto redatto presso lo studio del Dott. Mario D’Alessandro, Notaio in Alatri, in data 29 dicembre 2005 – repertorio n. 12745 – racc. n. 1092;
- CONSIDERATO** che alla luce di quanto sopra riportato, ricorrono i presupposti per il trasferimento ed intestazione della Concessione Mineraria di acqua minerale denominata “TERME SANTA MARIA MADDALENA” sita in territorio del Comune di Ferentino (FR), dalla Soc.“CASILINO SPORTING CLUB S.r.l.” alla “TERME SANTA MARIA MADDALENA S.r.l.”;

## **DETERMINA**

Per i motivi espressi nelle premesse che si intendono richiamati.

- Art. 1 - E’ trasferita alla Soc. “TERME SANTA MARIA MADDALENA S.r.l.”, con sede in Frosinone – Piazza Caduti di Via Fani n. 31 – C.F. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Frosinone 02411190602 la Concessione Mineraria di acqua minerale denominata “TERME SANTA MARIA MADDALENA” sita in territorio del Comune di Ferentino (FR), avente un’estensione di Ha 22. 60. 00 (ettari ventidue, are sessanta).
- Art. 2 - Restano ratificati tutti gli obblighi e le disposizioni dettate nei Provvedimenti amministrativi regionali, nelle premesse citati e che qui si intendono integralmente trascritti.

- Art. 3 - La Società “TERME SANTA MARIA MADDALENA S.r.l.”, titolare della Concessione Mineraria è tenuta a corrispondere alla Regione Lazio:
- a)- il diritto proporzionale annuo anticipato di Euro 2.582,28 (duemilacinquecentoottantadue/28), pari a Euro 61,97 (sessantuno/97) per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell’area della concessione, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 26 giugno 1980 n.90, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché modificato dall’art. 78 della Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 8 (de minimis euro 2.582, 28);
  - b)- la tassa di Concessione Regionale per trasferimento di €. 408,19 (quattrocentootto/19), ai sensi della L.R. 10 maggio 2001, n.10 art. 5.
- Art. 4 - La Società titolare della Concessione è tenuta a fare pervenire alla Regione Lazio – Direzione Regionale Attività Produttive, Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria, entro tre mesi dalla data di notifica della presente determinazione, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione della determinazione stessa, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio.
- Art. 5 - La Società titolare della Concessione ha l’obbligo:
- a)- di provvedere, con misuratori di portata e di conducibilità elettrica alla sorgente o in prossimità dell’impianto di utilizzazione nonché di pluviografi e termografi ubicati in posizione idonea nell’area di concessione, alla raccolta e conservazione dei dati concernenti sia le portate e le caratteristiche dell’acqua sia la meteorologia della zona di concessione.
  - b)- di eseguire ogni sei mesi alla presenza di un funzionario dell’Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria, la misurazione della portata delle singole sorgenti o pozzi.
- Art. 6 - Il trasferimento della Concessione mineraria, di cui alla presente determinazione non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.
- Art. 7 - In attesa della determinazione della zona di protezione igienico sanitaria, questa si fa coincidere con l’area di Concessione Mineraria denominata “TERME SANTA MARIA MADDALENA”.

A. La zona di protezione igienico-sanitaria è sottoposta ai seguenti vincoli:

- a) sono vietate le costruzioni di stalle e concimaie;
- b) è vietata la dispersione, ovvero l’immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, di fanghi e liquami anche se depurati;
- c) è vietata la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade ed in particolare delle acque di prima pioggia;
- d) la costruzione di strade deve essere effettuata in modo idoneo ad allontanare le acque al di fuori della zona di protezione igienico-sanitaria;
- e) sono vietate le perforazioni di pozzi per la ricerca di acque sotteranee, fatte salve le esigenze di ricerca e utilizzo per scopi minerari autorizzati dalla Regione, e la costruzione di bacini per la raccolta delle acque nonché l’apertura di cave;
- f) la costruzione di fabbricati per uso abitazione ed industriale deve essere attuata tenendo presente le seguenti norme:
  - le fondazioni devono essere del tipo a platea unica continua;
  - le acque scure e chiare devono essere incanalate in fognoli impermeabili di materiale idoneo, contenuti in un controtubo di cemento poggiato su un masso di fondazione;
  - i fognoli debbono scaricare le acque chiare e scure al di fuori della zona di protezione igienico-sanitaria, secondo i dettami delle vigenti disposizioni in materia;

- g) è vietato il pascolo e lo stazzo del bestiame;
  - h) è vietata la concimazione dei terreni con concimi animali o chimici nocivi alla purezza della falda mineralizzata alimentante il pozzo della Concessione “TERME SANTA MARIA MADDALENA”;
  - i) sono vietate le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate, nonché lo stoccaggio di rifiuti, reflui prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
  - j) sono vietati i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli e gli impianti di trattamento dei rifiuti;
  - k) è vietato l’insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelli esistenti, il Comune dovrà effettuare una verifica sullo stato attuale di tenuta, ed operare il ripristino dei tratti avariati. Per le fosse a tenuta, le autorità sanitarie competenti dovranno verificarne, almeno ogni tre mesi, l’integrità ed il buon funzionamento;
  - l) sono vietati gli insediamenti industriali, artigianali, zootecnici ed agricoli aventi attività previste dal decreto del Ministero della Sanità 5.09.1994 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante l’elenco delle lavorazioni insalubri.
- B. Entro la zona di protezione ambientale è vietata qualsiasi variazione dell’attuale situazione agricola e morfologica che possa recare danno alla conservazione e qualificazione della falda idromineraie alimentante il pozzo della Concessione di acqua minerale denominata “TERME SANTA MARIA MADDALENA”.
- C. Copia della presente determinazione sarà inviata al Comune di Ferentino (FR), ai fini dell’adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi degli artt. 10, 38 e 39 della L.R. 90/80.
- D. Il Comune di Ferentino è tenuto a vigilare sull’osservanza delle prescrizioni di cui innanzi, nonché a vietare, per quanto di competenza, qualsiasi attività che possa compromettere le caratteristiche igienico sanitarie della falda mineralizzata.
- E. La zona di protezione igienico-sanitaria e la zona di protezione ambientale del bacino che alimenta la falda mineralizzata della Concessione di acqua minerale denominata “TERME SANTA MARIA MADDALENA”, sono costituite senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.